

Nicola Giuliano - Dottore commercialista  
Elena Dozio – Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente  
Liviù Galloni - Consulente aziendale

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Circolare n. 6/2022\_ Dichiarazioni di intento e Fattura elettronica. Procedure amministrative.**

Ricordiamo che con l'articolo 12-*septies*, D.L. 34/2019 sono state introdotte rilevanti novità nella disciplina delle lettere di intento che l'esportatore abituale emette al fine di ottenere la non imponibilità sulle fatture di acquisto ricevute dai propri fornitori, nei limiti di un importo denominato "plafond", che si determina verificando l'ammontare complessivo delle operazioni di vendita non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate nel periodo di imposta precedente.

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 96911/2020 ha dato attuazione alle novità introdotte dal D.L. 34/2019: aggiornando il modello di dichiarazione d'intento, modello DI, e le relative istruzioni; introducendo una nuova funzionalità nel "cassetto fiscale" del fornitore (consultabile tanto dallo stesso fornitore quanto da un intermediario abilitato dallo stesso delegato), inserendovi i dati relativi alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali e recanti, evidentemente, i dati identificati del fornitore.

Il testo di legge sopra citato ha introdotto inoltre alcuni rilevanti semplificazioni in relazione alle dichiarazioni di intento, quali il venir meno dell'obbligo di numerazione, annotazione nei registri per emittente e ricevente, e abolizione del quadro VI della dichiarazione IVA.

### **La procedura da adottare per emettere la lettera di intento**

L'esportatore abituale è il contribuente che nel corso dell'anno solare precedente ha effettuato operazioni di cessioni all'estero per un importo superiore al 10% del proprio volume d'affari. Gli esportatori abituali hanno la possibilità di acquistare beni e servizi, o effettuare importazioni in regime di esenzione Iva: questo può avvenire nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni con l'estero effettuate nel periodo di riferimento, ovvero l'anno solare precedente (*plafond* fisso) oppure nei 12 mesi precedenti (*plafond* mobile).

La dichiarazione di intento, che può riguardare una singola operazione o più operazioni (fino a un importo determinato) attesta la volontà del contribuente (esportatore abituale) di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972.

Il modello DI, approvato dal provvedimento dell' Agenzia delle entrate n. 96911/2020, è composto dal frontespizio e dal quadro A. Il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni (il campo Dogana va barrato solo nel caso di importazioni). Nella sezione dichiarazione del frontespizio (campo 2) va indicato l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Nel quadro A *plafond* il contribuente indica la natura del *plafond* (fisso o mobile). Se alla data di presentazione della dichiarazione di intento la dichiarazione Iva è già stata presentata, va barrata la casella 1 e non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del *plafond*. Se la dichiarazione annuale Iva non è ancora stata presentata, occorre barrare almeno una delle caselle da 2 a 5 indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del *plafond*. La dichiarazione di intento viene trasmesso mediante i servizi telematici.

## La procedura da adottare a cura del fornitore che riceve la lettera di intento

**Il fornitore è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento all' Agenzia delle entrate prima di effettuare la relativa operazione di vendita (cessione di beni o prestazione di servizi) in regime di non imponibilità IVA.**

Ai sensi dell'articolo 7, comma 4-*bis*, D.Lgs. 471/1997, oltre al versamento dell'imposta originariamente non applicata, sono previste sanzioni dal 100% al 200% dell'imposta per il fornitore che abbia eseguito la vendita al proprio cliente esportatore abituale in assenza di regolare dichiarazione di intento. È fatto salvo il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

La verifica può avvenire:

- a) nel proprio cassetto fiscale, ovvero
- b) tramite la funzione di verifica messa a disposizione al *link* <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>.

**In relazione alla modalità a)** si precisa che nel cassetto fiscale si trova un elenco di tutte le dichiarazioni di intento ricevute, con i relativi numeri di protocollo attribuiti dall' Agenzia e data. Al fine di poter dimostrare il momento in cui il fornitore ha riscontrato la dichiarazione di intento si potrebbe sfruttare la funzionalità offerta dal cassetto fiscale grazie alla quale quando si apre la dichiarazione di intento, sul file PDF che si genera, compare la data della richiesta di visualizzazione. Tale data si aggiorna ad ogni richiesta. Ciò considerato, posto che il riscontro della dichiarazione di intento deve avvenire prima della fatturazione, sembra quindi **opportuno salvare il PDF della dichiarazione di intento appena ricevuta in modo che riporti una data antecedente rispetto alla data del ddt o della fattura**. Si tratta di una modalità di procedere molto prudentiale, non obbligatoria ex lege, ma che fornirebbe una maggiore protezione in caso di controlli.

## Riepilogo iter procedurale

Soggetto	Operatività
Esportatore abituale	Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello DI la dichiarazione di intento e verifica la ricevuta di presentazione del modello.
Esportatore abituale	Comunica al proprio fornitore (in modo informale) l’avvenuta presentazione del modello DI.
Fornitore	Verifica sul proprio cassetto fiscale l’avvenuta ricezione della dichiarazione di intento dell’acquirente.
Fornitore	In fase di emissione della fattura di vendita riporta nel tracciato XML gli estremi del protocollo di ricezione del modello DI (seguendo le indicazioni previste dal provvedimento n. 293390/2021 dell’Agenzia delle entrate, in particolare compilando i campi 2.2.1.14 e 2.2.1.16 del tracciato XML).

### La possibilità di non avvalersi della dichiarazione di intento già presentata

L’Agenzia delle entrate ha chiarito nella nota n. 954-6/2018 dell’11 luglio 2018 che se l’esportatore intende rettificare in diminuzione l’ammontare del *plafond* già comunicato o intende revocare la lettera di intento già spedita, non sono previste particolari formalità, in quanto il beneficio di effettuare gli acquisti senza l’applicazione dell’imposta rappresenta una facoltà e non un obbligo.

Le operazioni per le quali è possibile avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni in sospensione dell’imposta utilizzando il *plafond* disponibile possono subire variazioni in aumento o in diminuzione:

- le variazioni in aumento del *plafond* devono obbligatoriamente essere precedute dalla presentazione telematica all’Agenzia delle entrate, successivamente comunicata al fornitore, di una nuova dichiarazione di intento;
- le variazioni in diminuzione del *plafond* già comunicato, invece, non necessitano di formalità obbligatorie. Se il cliente comunica al fornitore di non volersi più avvalere della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’imposta, il fornitore può emettere fatture con addebito di Iva.

La volontà di non volersi avvalere della facoltà di sospendere l’imposta può essere comunicata al fornitore anche solo per alcuni acquisti, senza revocare del tutto la dichiarazione di intento presentata. Il consenso del cliente può essere acquisito con varie modalità, anche verbalmente, prima dell’emissione della fattura del fornitore o, per ipotesi, anche in un momento successivo. Il comportamento che si sostanzia nel pagamento della fattura al lordo dell’Iva addebitata e nell’esercizio del diritto alla detrazione della stessa da parte del cliente manifesta l’espressione di una volontà concludente.

Verificandosi tali situazioni, pertanto, in presenza di lettere di intento presentate all’Agenzia delle entrate e di *plafond* capienti, il fornitore non ha l’obbligo di emettere fattura in regime di non imponibilità Iva se il cliente manifesta l’intenzione di non avvalersi del regime di sospensione di imposta per acquisti specifici (la lettera di intento mantiene comunque intatta la propria validità).

## Controlli e aspetti sanzionatori

Con la L. 178/2020 (commi da 1079 a 1083) il Legislatore ha previsto, nell'ambito delle misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso *plafond* Iva. Con il provvedimento n. 293390/2021 l'Agenzia delle entrate ha individuato le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate (una Informativa di commento a tale novità è stata pubblicata nella circolare del mese di dicembre 2021).

In particolare sono state previste 2 macro aree di intervento:

- l'effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di lettere d'intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
- l'inibizione dell'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d'intento invalidata.

## Fatturazione elettronica operazioni art. 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972 – dati aggiuntivi

Il DL 34/2019 ha stabilito che gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento *“devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa”*.

Oltre alla previsione già in vigore consistente nell'utilizzo, di sede di emissione delle fatture elettroniche nei confronti degli esportatori abituali, dello specifico codice natura “N3.5” (invece del più generico “N3”), si richiede ora, a partire dal 2022, un maggior grado di dettaglio. Certi che le software house referenti per i vostri software di fatturazione abbiano già implementato tali modifiche, consigliamo comunque di verificare le modalità applicative concrete, inerenti la fase di emissione della fattura.

Nelle fatture elettroniche emesse a seguito della ricezione di una dichiarazione di intento dovrà essere compilato il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” ( es. 08060120341234567-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d'intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

09 febbraio 2022

Studio Giuliano